

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIS, ADAMOLI, CONTE, KUNTZE, FABIANI, GIANQUINTO, MACCARRONE, VACCHETTA e MORETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1966 tutte le leggi che sin qui hanno mantenuto un equilibrio, anche se instabile, nei tormentati rapporti locatizi, cesseranno di avere vigore.

Da parte governativa si vorrebbe, con il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della Commissione speciale degli affitti, porre la parola fine al periodo degli interventi rivolti a prorogare di imperio i rapporti locatizi ed aprirne uno nuovo di contenuto inverso, rivolto cioè a ripristinare, nel lasso di tempo più breve possibile, il dominio assoluto delle leggi di mercato nel settore delle abitazioni.

È veramente venuto il tempo in cui la disponibilità di alloggi ed il loro costo è tale da rendere superfluo qualunque intervento?

Basta porre la domanda per capire quanto assurdo sia il pensare che si possano abbandonare gli inquilini senza assistenza e senza difesa alle leggi del mercato!

Ma l'argomento acquista in questi giorni un particolare pregio, solo che ci si rappresenti il quadro delle distruzioni e dei danni causati al patrimonio immobiliare del Paese dall'alluvione che ancora mantiene città e villaggi in una morsa di angoscia, di miseria e persino di morte.

Quante sono le case distrutte e quante quelle danneggiate?

Quante persone dovranno abbandonare la loro terra, che, ricoperta di fango e con gli

opifici distrutti, negherà anche il poco pane che sin qui aveva dato e quanti, in un nuovo e doloroso esodo migratorio, cercheranno lavoro e casa nei centri del Nord dove persiste se non la realtà almeno la speranza di una vita meno dura e di un lavoro?

Quali sollecitazioni subiranno la domanda e l'offerta di alloggi?

Se è vero, come è vero, che l'alluvione in molti luoghi è passata più demolitrice della guerra è vero che permangono le ragioni di giustizia e di saggezza che suggerirono al legislatore il suo primo lontano intervento, subito dopo la guerra, nell'ottobre 1945, nei rapporti locatizi.

E se anche le dimensioni dei danni sono diverse la sostanza del problema resta immutata: vi sono due gruppi di interessi in contrasto e si deve fare una scelta a favore di quello che corrisponde agli interessi della collettività e generali del Paese. Si debbono apprestare tutte le difese legislative necessarie a sostenere la categoria dei cittadini contrattualmente più esposta e più debole, che deve chiedere ed ottenere da chi lo detiene un bene fondamentale come la casa e che, se non vi fossero leggi, fatalmente dovrebbe soccombere e piegarsi in uno stato di necessità anche a richieste illegittime.

Tutti sanno che i rapporti locatizi nel nostro Paese non possono essere regolati che dalla legge.

Vi può essere dissenso sul contenuto della disciplina legislativa, ma non sul mezzo

necessario per garantire a tutti i cittadini un giusto equilibrio nei rapporti locatizi.

Nel corso di questi anni si è andata faticosamente abbozzando nel Paese e nel Parlamento una maggioranza, che non corrisponde alla maggioranza di Governo, e che concorda sul principio che il problema della casa, divenuta un bene sociale, non può essere risolto sulla base degli ingiusti canoni dell'economia privatistica dominata dalla rendita.

Nella Commissione speciale della Camera, costituita per l'elaborazione di una compiuta disciplina delle locazioni, lo stato dei lavori è ben lungi dal lasciare prevedere che sia possibile ai due rami del Parlamento di perfezionare una nuova legge prima del 31 dicembre 1966.

Questo ritardo non denota nè lentezza nè insufficiente impegno, ma denuncia soltanto la particolarissima difficoltà della materia.

Nel passato, anche recente, sono stati adottati provvedimenti di proroga dei rapporti locatizi appunto per consentire alla Commissione speciale della Camera di portare a compimento i suoi lavori.

Non penso che questi precedenti possano essere invocati per negare un'ulteriore proroga, sulla base del motivo, formale e senza pregio, che già altre volte si è inutilmente concesso alla Commissione il tempo per concludere.

Se la materia è complessa e difficili sono i processi per la formazione di volontà po-

litiche concordanti, bisogna soltanto concedere altro tempo, perchè si ha la prova che il tempo precedentemente concesso era incongruo. Negare la proroga significa volere impedire che si formino le maggioranze politiche necessarie per raggiungere un giusto approdo.

In un tempo in cui è di norma lo « slittamento » di ogni intervento dello Stato rivolto al superamento degli squilibri settoriali e territoriali non può sgomentare uno « slittamento » anche degli interventi rivolti ad accogliere le rivendicazioni dei proprietari e dei costruttori di case.

E poichè di siffatto slittamento e della sua intrinseca necessità sono ormai tutti convinti è bene, in questa difficile ora che batte per il Paese, rompere gli indugi e dare vita ad un provvedimento che riporti la serenità a chi, e sono molti, guarda con il cuore oppresso da gravi timori alla scadenza del 31 dicembre.

È bene che sia il Parlamento a dare ai cittadini ansiosi la serenità che attendono. Gli interventi del potere esecutivo all'ultimo momento non soltanto fanno soffrire ai cittadini inutili angosce ma mortificano il Parlamento e la democrazia.

Queste sono le ragioni per cui si chiede che il Senato voti subito una legge di proroga al 31 dicembre 1967 di tutte le leggi che attualmente disciplinano i rapporti locatizi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1966 di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, numero 453 è prorogato al 31 dicembre 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie.

La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 31 dicembre 1967 continueranno a osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi 17 dicembre 1965, nn. 1394 e 1395.